

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

7^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1996

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(944) Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali

(1135) GERMANÀ: Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 944. Assorbimento del disegno di legge n. 1135)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . . Pag. 2, 3, 4 e *passim*

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* Pag. 3, 4, 7 e *passim*
BUCCIERO (AN) 7
CARUSO Antonino (AN) 4, 11
CENTARO (Forza Italia) 3, 8
CIRAMI (CCD) 4, 8, 10 e *passim*
LUBRANO DI RICCO (Verdi-l'Ulivo) 9, 10
MAZZUCA POGGIOLINI (Rin. Ital.) 11
MILIO (Forza Italia) 4
RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo) 7
SALVATO (Rifond. Com.-Progr.) 8
SENESE (Sin. Dem.-l'Ulivo) 10

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(944) Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali

(1135) GERMANÀ: Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 944. Assorbimento del disegno di legge n. 1135)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 944 e 1135.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre scorso, dell'articolo 1 del disegno di legge n. 944, che abbiamo adottato come testo base, e di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

1. Alle indennità previste dall'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. L'adeguamento periodico ai sensi del comma 1 decorre dal 1° gennaio 1991. La successiva dinamica delle indennità di cui al predetto comma 1, contrattualmente definite «indennità di amministrazione», rimane affidata alla contrattazione di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; tuttavia gli aumenti di tali indennità previsti in sede di contrattazione per il biennio 1996-1997 restano assorbiti dagli importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

4. Le somme maturate fino al 30 settembre 1996 sono corrisposte per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1997, per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1998 e per la restante parte nel corso dell'anno 1999.

5. Sulle somme derivanti dall'applicazione del presente articolo non sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Ricordo inoltre che a tale articolo sono già stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere al comma 2 le parole da «tuttavia» fino alla fine del comma.

1.3 CENTARO, SCHIFANI, SILIQUINI

Sopprimere il comma 3.

1.1 GRECO, CENTARO, CIRAMI, BUCCIERO, CALLEGARO, MILIO, SCOPPELLITI, SILIQUINI

Al comma 4 sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

1.4 CENTARO, SCHIFANI, SILIQUINI

Al comma 4 sopprimere le parole da: «e per la restante» fino alla fine del comma.

1.5 CENTARO, SCHIFANI, SILIQUINI

Sopprimere il comma 5.

1.2 GRECO, CENTARO, CIRAMI, BUCCIERO, CALLEGARO, SCOPPELLITI, SILIQUINI, MILIO

Gli emendamenti 1.3 e 1.1 sono già stati votati e respinti dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.4.

CENTARO. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.5.

CENTARO. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.2.

MILIO. Signor Presidente, ritiro la mia firma che avevo apposto sull'emendamento 1.2, sostituendola - ove possibile - con una raccomandazione al Governo affinché si impegni entro due anni a ripensare l'intera materia per trovare il sistema di rivedere anche i parametri, realizzando in questo modo una sorta di compensazione tra il sacrificio che il personale ausiliario della giustizia in questo momento offre ben volentieri allo Stato ed eventuali adeguamenti dell'indennità giudiziaria.

CARUSO Antonino. Aderisco all'invito rivolto al Governo dal collega Milio.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

CIRAMI. Signor Presidente, sono uno dei firmatari dell'emendamento 1.2 e devo dire che non comprendo il ripensamento di alcuni colleghi, sfociato nel ritiro della loro firma e in una sorta di raccomandazione al Governo - che non so giuridicamente come qualificare - affinché mantenga promesse che oggi non può mantenere e per le quali oggi attua - forse sto per adoperare un termine forte - vessatoriamente una disparità di trattamento ingiustificabile sotto il profilo della logica e del buon senso. Infatti, se alcuni soggetti hanno visto giudizialmente affermato il loro diritto, in quanto 350 decisioni sono passate in giudicato, e ad essi sono già stati corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, per altri 550 ricorsi vi è una legittima attesa (alcuni sono stati decisi in primo grado mentre altri sono ancora pendenti). Infatti, se con la conferma del comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 944 abbiamo maturato un'ingiustizia ed un'iniquità nei confronti di costoro, con il comma 5, sempre dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, generalizzeremmo un'ingiustizia nei confronti di tutti i dipendenti dello Stato per i quali è stato presentato l'emendamento 1.2 che stiamo per votare.

Per notizie che invece sono pervenute a tutti i colleghi, determinati attivissimi della maggioranza (attraverso voci sindacali, comitati di base, eccetera) hanno diffuso il convincimento che era stata la minoranza, ed

esclusivamente chi vi parla, ad opporsi all'approvazione in sede legislativa del disegno di legge oggi al nostro esame.

Oltre che essere errato ciò è falso, mendace e per giunta è una voce fatta circolare in assoluta malafede, perchè con l'emendamento 1.2 - lo ribadisco - avremmo voluto equiparare situazioni uguali, quando invece il meccanismo predisposto dal Ministero di grazia e giustizia questo non lo consente. Nè lo stesso Ministero ci è parso aver svolto un tentativo per eliminare almeno in parte questa iniquità attraverso il reperimento di fondi che pur avevamo indicato con un altro emendamento che abbiamo presentato all'articolo 3, e cioè mediante il meccanismo dei fondi accantonati dal Ministero.

Avevamo rilasciato un comunicato con esposte tutte queste ragioni e avevamo nel contempo minacciato, per essere forzatamente convincenti nei confronti del Governo affinché reperisse adeguati fondi, di ritirare il nostro consenso alla sede deliberante.

Ritengo che su questa strada io debba rimanere isolato, ma sono ancora dell'idea che tale questione vada portata all'attenzione dell'opinione pubblica, se non altro attraverso la resocontazione stenografica del presente dibattito.

In ogni caso, confermo l'assoluta importanza dell'emendamento 1.2: si tratta di una modifica migliorativa che non è assolutamente vessatoria nei confronti degli impiegati del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè non vi sono altre dichiarazioni di voto, metto ai voti l'emendamento 1.2 presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Il contingente di personale civile del Ministero della difesa di IV e V qualifica funzionale assegnato presso gli uffici giudiziari della giustizia militare di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 1989, n. 51, già determinato in 129 unità, è rideterminato in 173 unità.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Al complessivo onere derivante dagli articoli 1 e 2, valutato in lire 37.120 milioni per l'anno 1996, in lire 148.477 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1997 nonchè, quanto alla corresponsione delle somme arretrate, in lire 217.920 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e in lire 186.789 milioni per l'anno 1999, si provvede:

a) quanto a lire 37.120 milioni per l'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) per gli anni 1997 e successivi con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, già sostituita dalla Tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, e modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, che sono aumentati nelle misure di cui ai commi 2 e 4, nonchè dalle entrate derivanti dai diritti previsti dal comma 3.

2. I diritti previsti dalla tabella richiamata nel comma 1 sono così aumentati:

a) per ciascuno di quelli previsti ai numeri 1), 2) e 3) della Tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 300 per l'ufficio di conciliazione e lire 1.000 per gli altri uffici giudiziari:

b) quelli previsti ai numeri 4), 5), 6), 8), 9), 10), della Tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 3.000 per ciascuno di essi;

c) quelli previsti ai numeri 7) e 12), della Tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 2.000 per ciascuno di essi;

d) quello di cui al numero 13) della Tabella citata alla lettera b) del comma 1, con le seguenti modalità:

1) diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi, nella misura di cui alla Tabella I allegata alla presente legge;

2) diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità, nella misura di cui alla Tabella II allegata alla presente legge. Entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica.

3. Per il rilascio di copie, senza certificazione di conformità, di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla Tabella III allegata alla presente legge.

4. Per gli uffici di conciliazione e del giudice di pace tutti i diritti di cui ai commi 2 e 3 sono ridotti della metà.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - 1. Al complessivo onere derivante dagli articoli 1 e 2, valutato in lire 37.120 milioni per l'anno 1996, in lire 148.477 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1997 nonchè, quanto alla corresponsione delle somme arretrate, in lire 217.920 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e in lire 186.789 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

3.1 CALLEGARO, BUCCIERO, CENTARO, CIRAMI, SILIQUINI

BUCCIERO. Signor Presidente, ho sottoscritto questo emendamento, giustificandolo con la necessità di non addossare agli utenti il costo del provvedimento legislativo al nostro esame. Non è giustificabile un aumento dei diritti di cancelleria, in un momento nel quale il costo della giustizia è diventato intollerabile.

Sarei forse d'accordo esclusivamente sull'aumento dei diritti di cancelleria per il rilascio di quelle copie prima mai tassate.

Pertanto, prima di passare alla votazione di questo emendamento, chiedo al Governo se intende corrispondere all'auspicio che il senatore Russo ha fatto nell'ultima seduta cioè che il Governo fornisse sufficienti garanzie finanziarie. Allora era presente il sottosegretario Mirone. Mi attendevo che il Governo trovasse una via d'uscita e ci proponesse qualche soluzione ad un problema che ritengo dolente per tutti gli utenti della giustizia.

RUSSO. Credo che ci sia un equivoco. Ho l'impressione che quel discorso mio e la risposta del Sottosegretario si riferissero al tentativo che era stato fatto di verificare la possibilità di soppressione del comma 3: il Governo si era impegnato a verificare l'esistenza di un finanziamento. Su questo punto non mi pare invece di essere intervenuto.

BUCCIERO. Dinanzi al parere del Governo, dichiaro che voterò comunque a favore dell'emendamento, sapendo che esso non troverà il favore della Commissione. Il disegno di legge passerà con il nostro voto favorevole ma con la preoccupazione che nel futuro dovremo rioccuparci di questo problema.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Callegaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

SALVATO. Signor Presidente, nella votazione sull'intero disegno di legge mi astengo. Non ho partecipato alla votazione degli articoli e ritengo che nel disegno di legge vi siano delicati profili di incostituzionalità che penso saranno sollevati. Anche per questo sento di dovermi dissociare dall'iniziativa.

So bene che essa è nata anche da una concertazione tra Governo e sindacati, ma proprio la lettura del disegno di legge conferma le mie convinzioni politiche circa la pericolosità delle concertazioni. Perchè in realtà non è possibile che anche su materie così delicate, che devono dare risposte a bisogni materiali e di riconoscimento di professionalità, tutto si possa risolvere con accordi, che finiscono con assumere un carattere corporativo, tra Governo e sindacati, escludendo altre parti che dovrebbero avere anch'esse risposte forti ed efficaci e facendo fare al Parlamento la parte del registratore, non quella del legislatore, poichè si chiede l'approvazione di norme che presentano appunto profili di incostituzionalità.

CENTARO. Signor Presidente, muovo dal presupposto che questo disegno di legge è di infima caratura tecnica, perchè se i principi che sottendono i commi 3 e 5 dell'articolo 1 fossero stati espressi presso una università, il discente sarebbe stato indotto a cambiare facoltà. Tuttavia ci rendiamo conto che certe concertazioni o ragioni di economia inducono a tanto.

Prendiamo altresì atto che gli emendamenti, essi sì migliorativi nei confronti del personale dell'amministrazione giudiziaria ed essi sì indirizzati a far rientrare nell'alveo della costituzionalità e dei veri principi giuridici il disegno di legge, sono stati bocciati dalla maggioranza, ma soprattutto hanno indotto il Governo ad una dichiarazione di ripensamento, di riesame di queste parti in sede di discussione presso la Camera. Quella discussione potrà portare ad un vero miglioramento e al riconoscimento concreto di ciò di cui hanno diritto i dipendenti dell'amministrazione della giustizia.

Proprio in considerazione del fatto che si tratta di una questione che si dibatte da lungo tempo e che questi lavoratori hanno diritto ad ottenere quanto loro dovuto, noi non abbiamo tolto il consenso alla sede deliberante per cercare di accelerare al massimo l'*iter*. Prendiamo atto tuttavia di tutti i rilievi e delle obiezioni sotto il profilo giuridico e sostanziale che ho appena espresso. In questa ottica voteremo a favore.

CIRAMI. Quello che avevo da dire in massima parte l'ho già detto. Debbo esprimere solidarietà quanto meno alla parte iniziale del discorso della senatrice Salvato riguardante i profili di incostituzionalità o di dubbia costituzionalità che il disegno di legge contiene. Tali profili di incostituzionalità nella nostra pochezza avremmo voluto eliminare, sopprimendo i commi 3 e 5 dell'articolo 1 (perchè è là che si annida l'incostituzionalità, per una disparità di trattamento tra dipendenti appartenenti allo stesso grado, allo stesso ordine, alla stessa stanza). Ho conoscenza di quello che si verificherà in alcune corti d'appello, laddove nella stessa stanza siederanno collaboratori di cancelleria che riscuoteranno interessi legali e di rivalutazione, altri cui è stato negato il diritto di pretenderli dopo aver vinto la causa, altri cui il diritto è stato riconosciuto tardivamente per aver essi presentato in ritardo il ricorso, oggi si vedono prevaricati attraverso la negazione degli interessi legali e di rivalutazione. Si tratta di un principio che è già acquisito all'ordinamento: quando lo Stato richiede le somme ai morosi, richiede anche gli interessi legali di rivalutazione, quando è debitore invece non le riconosce, attraverso un ordine di legge che dà corpo a profili di dubbia costituzionalità per la disparità di trattamento e giustificandosi - se le giustificazioni sono quelle che abbiamo sentito in quest'Aula dai Sottosegretari che si sono succeduti - con la mancanza di fondi. Cioè la pressione determina il Governo a presentare i disegni di legge per l'approvazione, con la complicità della maggioranza, devo dire, fregandosene della costituzionalità delle norme nell'ambito dell'ordinamento.

Per tali motivi mi astengo dal votare la norma per non essere accunato a questa vessazione.

LUBRANO DI RICCO. Voterò a favore della legge perchè i destinatari l'hanno accettata per stanchezza, non avendo ricevuto - perfino quelli che hanno vinto i ricorsi con sentenza passata in giudicato - ciò che queste sentenze hanno riconosciuto loro. Per cui sono in attesa di ricevere «qualcosa» sia quelli che hanno vinto i ricorsi, ai quali non si applica l'articolo 3, e per i quali i provvedimenti rimangono privati dalla loro efficacia concreta, sia coloro che hanno ancora i giudizi pendenti.

Condivido le perplessità di costituzionalità che sono state espresse dai senatori intervenuti al dibattito: essi si sono soffermati sui commi 3 e 5 dell'articolo 1, che privano il dipendente di un diritto che invece gli dovrebbe essere riconosciuto. Ma anche nel comma 2 dell'articolo 1 si annida qualcosa che va a danno degli interessati; si tratta dell'assorbimento degli importi determinati dai meccanismi di adeguamento, aspetto che è passato un po' inosservato.

Tuttavia gli interessati ci hanno fatto sapere che vogliono questo provvedimento perchè sono stanchi di vedere deluse da anni le loro aspettative, ed io lo accetto come il male minore per i dipendenti che aspettano ciò che dovrebbe essere loro riconosciuto facilmente, senza dover ricorrere alla giustizia amministrativa.

Desidero ricordare che nella passata legislatura è stata approvata, purtroppo, una norma alla quale mi sono opposto inutilmente in Aula; si tratta del divieto di estensione dei giudicati amministrativi ai casi analoghi. Non ho mai compreso questa norma e la continuerò a combattere. A mio avviso, la norma che prevede il divieto di estensione dei

giudicati amministrativi ai casi analoghi non solo è ingiusta in se stessa, ma costringe altre persone ad adire la giustizia amministrativa, quando poi ci si lamenta che si registra un carico insopportabile di pendenza di procedimenti sia davanti alla giurisdizione ordinaria che a quella amministrativa. Noi non facciamo altro che parlare di carichi eccessivi, tanto che abbiamo istituito le sezioni stralcio per assorbire l'arretrato; poi, però, approvando queste norme, facciamo in modo che l'arretrato diminuisca da una parte e aumenti dall'altra. Non capisco per quale motivo la pubblica amministrazione non possa avere la facoltà di estendere ai casi analoghi quello che una sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto nei confronti dei ricorrenti. Ai magistrati è stata sempre riconosciuta l'estensione dei giudicati favorevoli, senza che ci si preoccupasse di ricorrere ad un avvocato amministrativista e dargli un anticipo per poter partecipare al giudizio.

CIRAMI. Abbiamo preteso ed ottenuto gli arretrati, con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Oggi invece a questa categoria vengono negati. Questa è una disparità di trattamento nel sistema, oltre che nell'ambito della stessa categoria.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, con queste amare considerazioni, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge n. 944.

SENESE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente. Dichiaro che il Gruppo della Sinistra democratica voterà a favore di questo provvedimento. Debbo dire però che condivido le critiche che finora sono state avanzate. Vi sono forti sospetti di incostituzionalità in varie norme di questo provvedimento, sui quali non mi soffermo perchè sono stati già trattati dai senatori intervenuti al dibattito. In particolare è il comma 3 dell'articolo 1 che desta maggiormente questi sospetti. Penso (e faccio un'osservazione personale) che come giudice non avrei dubbi a sollevare la questione di legittimità costituzionale.

CIRAMI. La ringrazio, senatore Senese.

SENESE. Io però mi trovo qui in un'altra veste, nella veste di chi deve gestire e mediare alla meno peggio un esistente, segnato purtroppo da una prassi pluriennale di ritorno al premoderno. Infatti, da quando è cominciata la linea dei sacrifici, lo Stato cerca di recuperare denaro annullando il confine tra giurisdizione e amministrazione. Qui, *nominor leo*, sono io il debitore, però sono anche colui che amministra la legge e attraverso la legge vanifico sentenze, torno ad un'epoca appunto d'altri tempi.

Signor Presidente, si potrebbero fare tante altre considerazioni; ne farò una stringatissima rivolgendomi all'onorevole Sottosegretario. I provvedimenti come quello al nostro esame (non è il solo, ne sono stati emanati tanti nel corso degli ultimi 3-4 anni, anche se poi alcune categorie più forti sono riuscite ad evitarli) sono indice gravissimo di una carenza di cultura della legalità che si annida nell'amministrazione, che conduce le trattative sindacali, e che si annida nelle stesse rappresentanze sindacali. È questo il punto: è una carenza di cultura della legalità

molto diffusa. Possiamo chiedere al Governo di porre un punto fermo a questa prassi? Noi capiamo le esigenze economiche, ma chi vi avrebbe impedito di riconoscere questo diritto alle categorie interessate, scaglionando il pagamento in un certo numero di anni? Ciò sarebbe stato meno offensivo del senso comune ed elementare del diritto. C'è una norma che stabilisce che i giudizi sono estinti con compensazione delle spese.

Signor Presidente, queste sono le motivazioni in base alle quali noi daremo il nostro voto favorevole sul provvedimento, pur accompagnandolo con un fermo monito al Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Senatore Senese, verrà recepito.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, intervengo soltanto per dichiarare che concordo pienamente con le considerazioni dei senatori Senese e Lubrano di Ricco e che voterò a favore del provvedimento soprattutto per il fatto che vi è stata una presa d'atto, un accordo liberamente sottoscritto e concordato. È questo profilo politico e sociale che può premiare e compensare quelle che sono delle forzature sotto altri aspetti.

CIRAMI. Signor Presidente, da dove risulta questo accordo? La Commissione non ha avuto notizia che questo accordo sia stato sottoscritto.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, non posso condividere le osservazioni della senatrice Mazzuca Poggiolini perchè se c'è stato un accordo esso è stato fatto sulle spalle e sulla testa di coloro che da quest'accordo vengono penalizzati. Questo concetto mi sembra tautologico e non vi è giustificazione possibile per la ratifica dell'accordo stesso.

Condivido, invece, le considerazioni del senatore Senese; sono le stesse ragioni che mi hanno indotto poco fa ad aderire in questa Aula alla sollecitazione del senatore Milio nei confronti del Governo, svolta in maniera più generica e meno articolata, ma avente lo stesso senso.

Mi sembra di aver capito che il senatore Senese voterà a favore di questa legge, insieme al suo Gruppo parlamentare, per senso di responsabilità; il senatore Lubrano di Ricco, invece, per stanchezza. Stanchezza, ovviamente, non del senatore Lubrano, ma di coloro che, interessati alla vicenda, hanno deciso di accettare questo fantomatico accordo sindacale. Io non condivido nè l'una nè l'altra posizione. Pertanto, annuncio, a nome del mio Gruppo parlamentare, che ci asterreremo dalla votazione. Tuttavia non voglio concludere il mio intervento senza sottolineare, mi sembra doveroso farlo, in relazione alla relativa affermazione del senatore Lubrano di Ricco, la circostanza riferita secondo cui non si è dato adempimento nemmeno ai provvedimenti passati in giudicato in favore di coloro che li hanno conseguiti. Allora sono fortemente preoccupato perchè il Governo, a questo punto, non adempie non soltanto ai dettati costituzionali, ma addirittura alle pronunce della magistratura sulle leggi. Allora devo concludere il mio intervento con un interrogativo. Noi produciamo una norma che avrà effetto, oppure una norma che, per l'alta considerazione che ho nei confronti del provvedimento giuri-

sdizionale passato in giudicato, si configura come un *minus* e quindi è destinata a non avere un seguito concreto?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il disegno di legge n. 944 nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 1135 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE